

ALLEGATO "I" AL N. 163761/38295 DI REPERTORIO

TITOLO I

COSTITUZIONE, SEDE, FINALITA' E DURATA DEL SODALIZIO

TITOLO II

GLI ASSOCIATI E LORO CATEGORIE - PROCEDIMENTO PER L'AMMISSIONE - DIRITTI E DOVERI - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI.

TITOLO III

PATRIMONIO SOCIALE E MEZZI FINANZIARI

TITOLO IV

ORGANI SOCIALI

TITOLO V

ATTRIBUZIONI ORGANI SOCIALI

TITOLO VI

SEZIONI SPORTIVE

TITOLO VII

VINCOLO DI GIUSTIZIA, COMMISSIONE DI DISCIPLINA E SUE ATTRIBUZIONI, 1° E 2° GRADO DI GIUDIZIO, ARBITRATO

TITOLO VIII

RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI

TITOLO IX

BILANCIO - PATRIMONIO - SCIoglimento

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI

S T A T U T O

TITOLO I

COSTITUZIONE, SEDE, FINALITA' E DURATA DEL SODALIZIO

Art. 1 E' costituita una associazione sportiva dilettantistica sotto la denominazione sociale

**"CENTRO REMIERO LAGO DI PUSIANO
- ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"**

in forma abbreviata

"CENTRO REMIERO LAGO DI PUSIANO - ASD"

Il CENTRO REMIERO LAGO DI PUSIANO - ASD è una Associazione Polisportiva a carattere dilettantistico, culturale e ricreativa, senza fine di lucro.

E' costituito ai sensi dell'art. 14 e seguenti del C.C.. Essa aderisce alla Federazione Italiana Canottaggio ed alla Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso e può affiliarsi a qualsiasi Federazione Sportiva Nazionale, a qualunque Ente di Promozione Sportiva e/o Sociale nonché a Discipline Sportive Associate conformandosi alle norme e alle direttive del C.O.N.I..

L'associazione è apolitica e apartitica, la sua sede non può essere comune a quelle di partiti e raggruppamenti politici.

L'Associazione è inoltre estranea ad ogni questione religiosa o razziale.

Art. 2 - Sede

L'associazione ha sede in Eupilio via Provinciale n. 26 ove è costituito a tutti gli effetti il domicilio dei suoi rappresentanti.

La sede può essere trasferita con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati; il consiglio direttivo può deliberare l'istituzione o la soppressione di altre sedi operative secondarie.

Art.3 - Colori sociali e stemma

I colori sociali sono il TORTORA e il TURCHESE; il body avrà lo sfondo TORTORA con striscia diagonale TURCHESE; lo stemma è costituito da una mezza luna di colore azzurro/blu con bordo dorato solcata da un doppio; al centro della mezza luna un tondo all'interno del quale è disegnato il lago di Como.

Art.4 - Finalità

Premesso che tutte le attività dell'associazione non hanno carattere commerciale in quanto riservate agli associati e sono svolte senza fine di lucro, l'associazione ha per oggetto principale la promozione, la divulgazione, la gestione e l'organizzazione delle attività sportive dilettantistiche in genere con particolare riguardo allo sport del remo, sia a livello amatoriale che agonistico, in ogni forma e manifestazione, nonché tutte le attività culturali e ricreative connesse.

Essa potrà pertanto:

· formare una sana e produttiva coscienza sportiva, sociale e

culturale;

- gestire impianti sportivi ed in particolar modo l'impianto sportivo adibito all'attività di canottaggio nel comune di Eupilio per facilitare lo svolgimento delle attività agonistiche delle società aderenti;
- organizzare la scuola di canottaggio nel bacino del Lago di Pusiano attraverso una promozione mirata soprattutto nelle scuole dei comuni confinanti;
- organizzare e/o promuovere direttamente o indirettamente manifestazioni legate allo sport in genere, regate sia a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale, e convegni che abbiamo come interesse la promozione delle attività sportive dilettantistiche;
- organizzare gli spazi interni ed esterni adibiti al ricovero delle imbarcazioni da canottaggio e da assistenza ed attribuirli alle società richiedenti in base a criteri di accesso stabiliti dal consiglio direttivo;
- organizzare campus estivi per giovanissimi aperti a tutti e *adaptive rowing*, con la realizzazione di un programma legato oltre che al canottaggio al turismo sportivo locale;
- organizzare la manutenzione dell'impianto sportivo per tutta la durata e nel rispetto delle disposizioni della convenzione sottoscritta con il Comune di Eupilio;
- organizzare giornate dello sport promosse dal C.O.N.I. con particolare riguardo a quelle promosse dalla Federazione Italiana Canottaggio sia a sedile scorrevole che a sedile fisso;
- mettere a disposizione gli impianti, le attrezzature e la foresteria del Centro agli enti e federazioni che ne facciano richiesta, con particolare riguardo alle attività di canottaggio ed alla Federazione Italiana Canottaggio ed alla Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso nonché alle altre Federazioni Straniere di Canottaggio, accogliendo atleti e tecnici delle proprie Squadre Nazionali in occasione di raduni, concentramenti e allenamenti, anche attraverso accordi e/o convenzioni con enti, strutture ed organizzazioni ricettive locali;
- mettere a disposizione gli impianti, le attrezzature e la foresteria del Centro Sportivo ad atleti e tecnici di associazioni sportive, italiane e/o straniere, svolgenti attività in altre discipline sportive riconosciute dal CONI-CIO;
- organizzare e gestire per gli associati servizi e strutture per lo svolgimento delle attività del tempo libero quali, bar interno, punti di ristoro, intrattenimento musicale, anche gestiti da terzi e di conseguenza gestire, sebbene in via non prevalente, l'attività commerciale di somministrazione di bevande all'interno del centro;
- esercitare in via meramente strumentale e senza scopo di lucro attività di natura commerciale per autofinanziarsi osservando le normative amministrative fiscali vigenti anche attraverso la vendita di abbigliamento, gadgets e accessori

personalizzati con il logo dell'associazione.

Per realizzare i propri scopi l'Associazione può istituire Sezioni Interne e Sedi operative nei luoghi e nelle località ritenute più idonee allo svolgimento delle attività istituzionali.

I proventi delle suddette attività non possono in nessun caso essere divisi tra gli associati, nemmeno in forme indirette.

Art.5 - Durata

La durata dell'associazione è illimitata. L'anno sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre.

TITOLO II

GLI ASSOCIATI E LORO CATEGORIE - PROCEDIMENTO PER

L'AMMISSIONE - DIRITTI E DOVERI - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI.

Art. 6 - Associati e loro categorie

Possono essere ammessi a far parte della Associazione tutte le persone fisiche, le persone giuridiche e le associazioni interessate alla attività svolta dalla stessa.

Gli associati si distinguono in:

a) ASSOCIATI ORDINARI

Sono coloro che hanno compiuto il 18° anno di età e che a seguito di domanda sono stati ammessi come tali nell'associazione. Se prevista, hanno l'obbligo di versare la quota di ammissione e di pagare le quote ed i contributi deliberati dall'assemblea degli associati.

b) ASSOCIATI ONORARI

Sono coloro che per notevoli attività pubbliche o sportive abbiano dato lustro all'associazione. Sono nominati dal Consiglio Direttivo. Sono esenti dal pagamento delle quote e dei contributi straordinari.

c) ASSOCIATI BENEMERITI

Sono gli associati che si sono particolarmente distinti per le nuove attività pubbliche, sociali e sportive. Su proposta del Consiglio Direttivo, vengono nominati dalla assemblea. Sono esenti dal pagamento delle quote e dei contributi. I componenti del Consiglio Direttivo in carica possono essere nominati associati benemeriti.

d) ASSOCIATI SOSTENITORI

Sono gli associati che, oltre alle quote ed ai contributi deliberati dall'assemblea, sostengono, con un contributo volontario, le attività istituzionali.

e) ASSOCIATI FONDATORI

Sono associati fondatori le persone fisiche e le associazioni affiliate alla FIC e alla FICSF che hanno partecipato alla costituzione della Associazione nonché le altre persone fisiche e le associazioni che si iscriveranno entro la data del 30 settembre 2014.

f) ASSOCIATI ATLETI

Sono coloro i quali, maggiorenni o minorenni, svolgono attività sportiva, agonistica o promozionale, nell'ambito delle norme fissate dall'associazione.

A seguito di apposita delibera motivata dal Consiglio Direttivo, possono essere esonerati totalmente o parzialmente dal pagamento della quota di ammissione e/o delle quote associative e/o contributi straordinari, sino a revoca.

g) ASSOCIATI ADERENTI

Sono le associazioni sportive affiliate alla FIC e FICSF o ad altre associazioni riconosciute dal C.O.N.I. che presentano domanda per diventare associati e fruire dei servizi dell'associazione.

E' esclusa per tutti gli associati la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 7 - Ammissione

Per diventare associato dell'associazione ogni aspirante deve presentare regolare domanda di ammissione, su apposito modulo fornito dalla segreteria, controfirmata da almeno due associati maggiorenni non componenti il Consiglio Direttivo. L'associato che intende svolgere attività sportiva deve presentare anche certificato medico di idoneità all'attività non agonistica.

La firma della domanda costituisce accettazione integrale ed incondizionata dello Statuto e dei Regolamenti Interni nonché, per coloro che svolgono attività sportive, anche di quelli delle Federazioni Sportive Nazionali e/o degli Enti di Promozione Sportiva nonché delle Discipline Sportive Associate, cui lo stesso è affiliato.

La domanda di ammissione, prima di essere sottoposta al Consiglio Direttivo che decide con votazione entro trenta giorni, dovrà essere affissa nell'apposito albo del Centro per almeno otto giorni, sì che ogni associato possa prenderne visione e far pervenire al Consiglio eventuali osservazioni. Nel rispetto della normativa sulla privacy, sarà esposto solamente il nominativo dell'aspirante associato.

La domanda si intende accolta se consegue la maggioranza dei due terzi dei consiglieri votanti.

L'esito della domanda viene comunicato al richiedente dalla Presidenza che non è tenuta a dare alcuna spiegazione dell'eventuale rigetto. La domanda di aspirante associato potrà essere ripresentata soltanto dopo un anno dal provvedimento di reelezione.

Gli associati che, per legittimi motivi, abbiano cessato di far parte dell'associazione, qualora intendano riassociarsi, dovranno rinnovare tutte le formalità di ammissione.

La quota di ammissione, se versata, ed il contributo annuale sono intransmissibili e non rimborsabili.

Art. 8 Assenze temporanee

Gli associati che, per motivi di lavoro o per altre cause da valutare in seno al Consiglio Direttivo, debbano momentaneamente trasferire la loro residenza, possono chiedere un periodo di sospensione non superiore ad un anno.

Durante tale periodo non sono tenuti al pagamento della quota

mensile ordinaria, ma sono obbligati al pagamento di eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea e di tutte le altre obbligazioni contratte.

Art. 9 - Diritti degli associati

L'associato ha diritto:

- a) di frequentare la Sede Sociale e di fruire dei servizi forniti dall'associazione;
- b) di praticare le discipline sportive e le attività culturali e ricreative nei limiti e secondo le modalità previste dal Regolamento del Circolo nonché dagli Statuti e Regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e/o degli Enti di Promozione Sportiva nonché delle Discipline Sportive Associate, cui lo stesso è affiliato.
- c) Agli associati maggiorenni, compresi gli atleti, è riconosciuto il diritto di voto sia nelle assemblee ordinarie che straordinarie oltre al diritto a ricoprire cariche sociali all'interno della Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti previsti dallo Statuto e dal Regolamento Elettivo. Non hanno diritto di voto gli associati onorari.

Art. 10 - Doveri degli associati

L'associato deve:

- a) pagare, se istituita, la quota di ammissione all'atto della comunicazione dell'accoglimento della domanda;
- b) pagare il contributo annuale;
- c) pagare qualsiasi altro contributo specifico;
- d) conservare una irreprensibile condotta sociale e sportiva;
- e) Accettare la giurisdizione degli organi sociali previsti nel presente statuto salvo quanto previsto dal successivo art.43.

Le quote ed i contributi sono stabiliti dal consiglio direttivo annualmente; devono essere versate:

- entro 20 gg dall'accettazione della domanda di ammissione;
- entro il 28 febbraio di ogni anno, in caso di rinnovo.

Il consiglio direttivo deve entro il 31 gennaio di ogni anno comunicare le quote associative annuali e l'ammontare dei contributi specifici. Copia della delibera dovrà essere apposta all'albo sociale.

Art. 11 - Uscita dall'associazione

L'associazione al CENTRO REMIERO LAGO DI PUSIANO - ASD, vincola l'associato annualmente.

L'associato che intende cessare di far parte dell'associazione deve darne comunicazione al Consiglio Direttivo con lettera raccomandata A.R., fermo restando l'obbligo del pagamento della quota mensile sino al 31 dicembre dell'anno in corso e dei contributi. Non è tenuto a detto pagamento l'associato che si dimetta per trasferimento.

Art. 12 - Morosità

L'associato che entro 30 gg non adempia ai suoi obblighi verso il circolo verrà sollecitato con lettera raccomandata e, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, gli potrà essere

preclusa la frequentazione al sodalizio fino a quando non avrà sanato la propria posizione; in caso negativo, previa valutazione del Consiglio Direttivo, verrà espulso dall'associazione.

Rimane fermo l'obbligo del pagamento di quanto dovuto in forza del precedente art. 12.

Art. 13 - Provvedimenti disciplinari

L'associato che contravviene alle norme statutarie e regolamentari, alle disposizioni delle assemblee e del Consiglio Direttivo, che commette azioni disonorevoli anche fuori dell'ambito dell'associazione, o che provochi turbativa alla indispensabile armonia tra gli associati, è passibile dei seguenti provvedimenti disciplinari da parte della Commissione di Disciplina:

- 1) ammonizione;
- 2) sospensione temporanea, che priva per non oltre tre mesi l'associato dei diritti inerenti la sua qualifica;
- 3) espulsione.

La sospensione temporanea e l'espulsione, nonché la conversione della sospensione in espulsione, qualora l'associato nel periodo di sospensione commetta atti di indisciplina o di mancanza di riguardo verso l'associazione ed i suoi organi, non possono essere adottati senza preventiva contestazione di addebito a mezzo di raccomandata A.R. da parte della Commissione di Disciplina all'associato.

L'associato ha il diritto di svolgere controdeduzioni nel termine perentorio di dieci (10) giorni dalla ricezione della comunicazione a mezzo raccomandata A.R. diretta alla Commissione di Disciplina. Il timbro postale fa fede dell'avvenuto adempimento nel termine di dieci (10) giorni.

L'associato può chiedere di essere ascoltato verbalmente dalla Commissione di Disciplina. I provvedimenti di cui sopra vengono adottati dalla Commissione di Disciplina. Nei casi di particolare gravità e urgenza, il Presidente del Circolo adotta il

provvedimento di sospensione temporanea in attesa dei provvedimenti che saranno adottati dalla Commissione di Disciplina.

TITOLO III

PATRIMONIO SOCIALE E MEZZI FINANZIARI

Art. 14 - Patrimonio sociale e mezzi finanziari

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili, dalle attrezzature, dalle disponibilità liquide e dagli impianti sportivi conferiti dagli associati o da terzi o che verranno acquistati per lo svolgimento dell'attività dell'associazione;
- b) dai trofei aggiudicati definitivamente in gare;
- c) dai crediti verso gli associati;
- d) dalle immobilizzazioni immateriali e finanziarie;
- e) dalle donazioni e lasciti.

I mezzi finanziari sono costituiti:

- a) dalle quote versate dagli associati, che sono intrasferibili;
- b) dai contributi specifici degli associati;
- c) dai contributi di terzi, Enti Pubblici e Privati;
- d) da elargizioni e donazioni fatte da associati e da terzi;
- e) da eventuali proventi di gestione in generale, organizzazione e partecipazione a manifestazioni sportive e sociali;
- f) da eventuali introiti provenienti dalle attività dell'associazione.

La gestione del patrimonio e dei mezzi finanziari destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale avviene con esclusione di qualsiasi scopo di lucro.

Le entrate istituzionali nonché qualsiasi provento derivante dalle attività associative non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, neanche in forme indirette.

TITOLO IV

ORGANI SOCIALI

Art. 15

Gli organi sociali sono costituiti da:

- Assemblea degli associati;
- Presidente;
- Consiglio Direttivo;
- Direttore del Centro;
- Collegio dei Revisori dei Conti;
- Collegio dei Probiviri;
- Commissione di Disciplina.

Art. 16 - Assemblea

L'Assemblea, organo sovrano, è composta dalle diverse categorie degli associati.

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Art. 17 - Convocazione, costituzione, deliberazioni assembleari - quorum

La convocazione delle assemblee deve avvenire con avviso scritto da inviarsi agli associati aventi diritto al voto, nel loro domicilio risultante dall'albo sociale, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. La comunicazione può avvenire anche attraverso posta elettronica.

L'avviso deve contenere:

- il luogo, il giorno e l'ora della convocazione;
- l'ordine del giorno.

Copia dell'avviso dovrà essere affisso nell'albo nello stesso termine di otto (8) giorni dalla data prevista per l'assemblea.

L'avviso di convocazione stabilirà anche la data e l'ora della eventuale seconda convocazione, che dovrà essere fissata almeno un'ora dopo quella fissata per la prima convocazione.

Sia l'assemblea ordinaria che la straordinaria in prima convocazione sono valide se sono presenti o rappresentati i 2/3 degli associati iscritti; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti. Il quorum deliberativo è pari

al 51% dei presenti.

Le assemblee degli associati possono deliberare solo sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

La forma di votazione è decisa dall'assemblea salvo che per la elezione delle cariche sociali che dovrà essere fatta esclusivamente a scrutinio segreto.

A parità di voti le proposte si intendono respinte.

Gli associati non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle assemblee. È ammessa la votazione per delega, fermo restando che ogni associato può essere portatore al massimo di due deleghe. L'associato può conferire delega solo ad un altro associato. Non sono ammessi voti per corrispondenza.

Art. 18 - Svolgimento delle Assemblee

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono presiedute da un associato eletto dalle stesse fra gli associati; l'assemblea eleggerà anche un associato che fungerà da segretario per la stesura del verbale. Il Presidente dell'assemblea ne dirige l'andamento e la discussione.

Il segretario redige sommario verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, viene depositato in segreteria ed inserito in apposito libro.

Art. 19 - Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria:

- approva la relazione annuale morale e finanziaria del Consiglio Direttivo;
- approva il rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo;
- elegge i rappresentanti degli associati chiamati a far parte del Consiglio Direttivo (come meglio precisato al successivo art. 24), i Revisori dei Conti, i Proviviri, e la Commissione di Disciplina;
- nomina gli associati benemeriti proposti dal Consiglio Direttivo.

Art. 20 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto. Può essere convocata in ogni tempo:

- per deliberazione del Consiglio Direttivo;
- per richiesta scritta con l'indicazione dell'ordine del giorno presentata al Consiglio Direttivo da almeno il 20% degli associati aventi diritto al voto ed in regola con il pagamento delle quote.

L'Assemblea straordinaria a richiesta degli associati, con le modalità di cui al comma precedente, delibera inoltre su gravi questioni attinenti la vita sociale e sulla revoca della fiducia all'amministrazione in carica. In questi casi l'assemblea deve essere convocata entro trenta (30) giorni dalla data di ricezione della richiesta.

L'assemblea straordinaria delibera inoltre in merito ai seguenti argomenti:

- Scioglimento Associazione;
- Investimenti immobiliari.

Art. 21 - Convocazione delle assemblee da parte del Collegio dei Revisori dei Conti

Qualora, nei termini prescritti, il Consiglio Direttivo non provvedesse alla convocazione dell'assemblea ordinaria o straordinaria, il Collegio dei Revisori dei Conti dovrà disporre quanto necessario affinché l'assemblea abbia luogo con la maggiore tempestività.

Art. 22 - Vincolo delle deliberazioni

Le deliberazioni delle assemblee regolarmente assunte vincolano tutti gli associati e gli organi sociali.

Art. 23 - Assemblea ordinaria annuale

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio di ogni anno e si chiude il 31 dicembre dello stesso anno.

L'assemblea degli associati per la discussione e l'approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo deve essere convocata entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno e deve aver luogo entro 15 giorni dalla convocazione.

I componenti del Consiglio Direttivo in carica non hanno diritto di voto nell'approvazione dei conti.

TITOLO V

ATTRIBUZIONI ORGANI SOCIALI

Art. 24 - Consiglio Direttivo

L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo munito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria, ad eccezione di quegli atti per i quali è prevista delibera degli associati.

Esso si riunisce tutte le volte che lo ritiene opportuno o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri; comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed all'ammontare della quota annuale di adesione.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni (quadriennio olimpico).

E' eletto presidente colui che ha avuto il maggior numero di voti da parte degli associati votanti. Il Presidente, dopo il secondo mandato consecutivo, può ricandidarsi e potrà essere eletto, nel caso di più candidati, solo con la maggioranza del 75% dei votanti.

I Consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi.

Il consiglio sarà composto da nove consiglieri:

- n. 4 consiglieri nominati dagli associati fondatori;
- n. 1 consigliere nominato dall'"Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori" ed in rappresentanza degli investitori pubblici ed enti locali;
- n. 1 consigliere nominato dal Comune di Eupilio;
- n. 2 consiglieri nominati dagli associati ordinari;
- n. 1 consigliere nominato dagli associati atleti.

Art. 25 - Cariche nel Consiglio

Il Consiglio eletto con le modalità di cui sopra, nella sua prima riunione, nomina fra i consiglieri:

- il presidente (se non eletto direttamente dall'assemblea degli associati con le modalità previste dall'art. 24);
- un vice presidente sportivo;
- un vice presidente di sede;
- il Segretario;
- il Tesoriere;

queste cariche di fatto costituiscono in seno al consiglio, il comitato esecutivo.

Art. 26 - Riunioni del Consiglio Direttivo - Delibere

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci, almeno una volta al mese mediante avviso personale a domicilio o attraverso posta elettronica, da comunicarsi almeno tre (3) giorni prima di quello stabilito per la riunione.

Il Consiglio Direttivo deve essere comunque convocato quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti il Consiglio stesso o dal Collegio dei Revisori dei Conti. Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta anche verbalmente.

Le sedute Consiliari sono valide se sono presenti almeno i due terzi dei componenti il Consiglio. In mancanza del numero legale, decorsa un'ora dall'orario stabilito, la seduta sarà valida con almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo. Il Segretario redige sommario verbale della seduta del Consiglio. Il verbale, da inserirsi in apposito libro, è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

La convocazione deve riportare l'elenco degli argomenti che saranno oggetto di delibera.

Le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti. Qualora per motivi particolari non sia possibile convocare un consiglio le delibere possono essere assunte:

- a) mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto;
- b) mediante decisione del comitato esecutivo, previsto dal precedente art. 25; in questo ultimo caso le delibere assunte dovranno essere ratificate dal consiglio, pena la responsabilità conseguente, in capo ai componenti il comitato esecutivo.

Art. 27 - Attribuzioni poteri al Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha le seguenti attribuzioni:

- 1) cura l'osservanza delle norme contenute nello statuto e nei regolamenti;
- 2) provvede alla gestione finanziaria, all'amministrazione ed a quant'altro sia necessario per il conseguimento dei fini sociali;
- 3) determina le quote annuali ed i contributi specifici;
- 4) esamina le domande di ammissione dei nuovi associati;
- 5) provvede alla stesura dei regolamenti interni;

- 6) approva il programma per la preparazione tecnica degli atleti e quello sportivo della società;
- 7) nomina i Dirigenti delle Sezioni Sportive e le commissioni che ritiene necessarie per il buon andamento dell'associazione e lo sviluppo della vita sociale;
- 8) stabilisce le date delle assemblee degli associati; convoca le assemblee straordinarie quando lo reputa necessario o quando ne venga fatta richiesta dagli associati a norma dell'art.22;
- 9) esamina ed approva il rendiconto economico finanziario del Tesoriere da presentare all'Assemblea degli associati in uno con quello preventivo;
- 10) assume e licenzia il personale dipendente e ne fissa le attribuzioni;
- 11) stabilisce e regola nei limiti consentiti dal rendiconto economico finanziario le attività sportive, culturali e ricreative;
- 12) provvede e cura le pubblicazioni dell'associazione;
- 13) decide su tutte le questioni che interessano l'associazione e gli associati;
- 14) esegue i provvedimenti emessi dagli organi di Giustizia;
- 15) sottopone all'assemblea le modifiche dello Statuto;
- 16) esamina e delibera su tutte le proposte avanzate dagli associati;
- 17) sceglie, se necessario, tra gli associati, su proposta dei Consiglieri titolari, i collaboratori alle varie attività.

Art. 28 - Dimissioni dei Consiglieri e del Presidente

In caso di dimissioni di uno dei Consiglieri da una qualsiasi carica ricoperta nel Consiglio Direttivo, eccezione fatta per quella del Presidente, si procede, sempre in sede al Consiglio, a nuova nomina.

In caso di dimissioni di Consiglieri essi dovranno essere sostituiti da coloro che seguirono in ordine di graduatoria in sede di votazione.

In caso di dimissioni del Presidente o di dimissioni simultanee della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo, deve essere convocata a cura del Collegio dei Revisori dei Conti l'Assemblea degli associati per l'elezione del nuovo Consiglio.

Ogni Consigliere che per tre volte consecutive si rende assente ingiustificato, si intende decaduto dalla carica; questi dovrà essere sostituito come nel caso delle dimissioni volontarie.

Art. 29 - Attribuzioni del Presidente

Il Presidente dirige l'associazione, ne sorveglia e coordina tutte le attività e presiede di diritto tutte le commissioni. Rappresenta legalmente l'associazione, anche nelle cause attive e passive, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria, amministrativa ed arbitrale e davanti a qualsiasi commissione ordinaria e straordinaria, nominando procuratori ed avvocati,

previo concorde parere del Consiglio Direttivo.

Esegue le deliberazioni delle assemblee degli associati e del Consiglio Direttivo e gestisce tutti gli affari ordinari.

Convoca e presiede il Consiglio Direttivo.

Ha la facoltà di delegare le attività attribuitegli ai Vice-Presidenti o ad un Consigliere; la delega deve avere la forma scritta e necessita dell'accettazione che dovrà assumere anch'essa la forma scritta.

Il delegato si assume tutte le responsabilità dell'attività da lui svolta.

Il presidente ha la facoltà di revocare l'incarico al delegato.

Art. 30 - Compensi

Agli associati eletti a cariche dirigenziali non spetta alcun compenso. A loro spetta solo il rimborso delle spese documentate sostenute per gli incarichi svolti e per spese effettuate in nome e per conto dell'associazione.

Art. 31 - Vice Presidenti

I vice presidenti sono due, uno di sede e l'altro sportivo

In caso di assenza od impedimento del Presidente l'associazione è presieduta dal Vice-Presidente di sede con funzione di vicario, alternandosi secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo.

Art. 32 - Attribuzioni al Vice Presidente di sede

Il Vice Presidente di sede cura il buon andamento della vita sociale. Sorveglia il personale alle dirette dipendenze dell'associazione e gli eventuali preposti ai settori della ristorazioni in genere e della manutenzione predisponendone i servizi. E' incaricato dell'organizzazione e dei trattenimenti sociali e delle attività culturali e ricreative predisposti sulla base di un programma approvato dal Consiglio Direttivo. Riceve i nuovi associati e li presenta alla comunità per favorirne l'inserimento.

Art. 33 - Vice presidente Sportivo

Il Vice presidente Sportivo coordina e dirige tutta l'attività sportiva agonistica e promozionale svolte dalle singole sezioni agonistiche dell'associazione affiliate alle singole federazioni nel rispetto dei diversi "Regolamenti Sportivi" interni.

Indipendentemente dagli istituzionali compiti, in particolare, sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo:

- i programmi organizzativi e di partecipazione alle diverse manifestazioni di competenza della sua sezione;
- i conferimenti di incarichi tecnici e funzionali a persone associate e non eventualmente necessarie per il settore sportivo;
- l'acquisto del materiale tecnico ed operativo necessario per lo svolgimento delle diverse discipline sportive;
- tutte le soluzioni logistiche che permetterebbero un sempre migliore svolgimento delle attività sportive e per le quali

il Consiglio Direttivo ha già deliberato la relativa pratica Cura l'operato e la disciplina di tutto il personale addetto al settore, atleti compresi, che avranno quale primo referente e per qualsivoglia inerente motivo, la sua persona.

Ha inoltre la responsabilità e la cura di tutto il materiale e delle attrezzature, regolarmente inventariate di specifica competenza del settore sportivo.

Art. 34 - Attribuzioni del Tesoriere

Il Tesoriere:

- controlla la perfetta tenuta dei libri di amministrazione e del personale;
- cura e sorveglia la riscossione delle quote sociali e le tasse di ammissione dei nuovi associati;
- rende al Consiglio Direttivo, ad ogni richiesta, la situazione di cassa;
- dispone i pagamenti nei limiti stabiliti dalle determinazioni del Consiglio Direttivo;
- svolge le pratiche relative agli associati morosi e ne fornisce l'elenco al Consiglio Direttivo;
- prepara tempestivamente il rendiconto economico finanziario consuntivo e quello preventivo annuale;
- controlla la contabilità del denaro.

Art. 35 - Attribuzioni del Segretario

Il Segretario ha in consegna l'archivio ed i registri del Consiglio e delle Assemblee.

Riceve ed istruisce le domande di ammissione.

Sottoscrive con il Presidente gli inviti per le assemblee e per le sedute del Consiglio Direttivo. Sottoscrive con il Presidente le tessere sociali e gli inviti per frequentare il Circolo. Cura il disbrigo della corrispondenza e dei rapporti propri dell'Ufficio di Presidenza.

Cura la tenuta dell'albo degli associati e l'inventario del patrimonio sociale. Redige i verbali di ogni riunione del Consiglio Direttivo e delle assemblee

Art. 36 - Direttore del centro

Il Consiglio potrà nominare il direttore del centro che può essere anche una persona esterna al Consiglio stesso; al direttore del centro sono demandate tutte le decisioni relative all'organizzazione delle attività remiere e della disposizione logistica all'interno del centro. Coordinandosi con il Consiglio Direttivo potrà decidere con quali fornitori operare per la manutenzione delle attrezzature del centro riferendo periodicamente al Consiglio stesso.

Indipendentemente dagli istituzionali compiti sottopone alla approvazione del Consiglio Direttivo:

- l'assegnazione dei posti barca;
- il conferimento di incarichi tecnici e funzionali a soci per il buon funzionamento della sede;
- l'esecuzione dei lavori, di manutenzione e non, comunque necessari per la perfetta conduzione della sede e l'acquisto

di pertinente materiale tecnico.

Inoltre vigila:

- sul massimo rispetto delle norme del "Regolamento " da parte di tutti i fruitori dello specifico servizio;
- sulla cura e sul buon uso di tutto il materiale di proprietà dell'associazione, regolarmente inventariato;
- sull'immagine del settore affidatogli nell'intero contesto sociale.

Coordina e cura l'operato e la disciplina del personale addetto al settore che, insieme ai fruitori del servizio, lo hanno quale primo interlocutore per qualsiasi ed inerente motivo.

Art. 37 - Revisori dei Conti e loro funzioni

L'assemblea ordinaria elegge tre Revisori dei Conti effettivi e due supplenti che costituiscono il Collegio dei Revisori dei Conti. I Revisori dei Conti durano in carica quattro anni. Il Collegio dei Revisori è presieduto da uno dei suoi componenti eletto dal Collegio stesso nella prima riunione.

I Revisori dei Conti supplenti sostituiscono gli effettivi in caso di impedimento o di assenza.

Sia i Revisori dei Conti effettivi che i supplenti non debbono essere incorsi nelle sanzioni disciplinari di cui all'art.14.

I Revisori dei Conti che cessano dalla carica per qualsiasi motivo vengono sostituiti nell'ordine dai non eletti più suffragati.

I Revisori dei Conti possono partecipare senza voto deliberante alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Verificano almeno ogni trimestre i registri contabili e redigono apposito verbale. Esaminano i conti che formano la base del rendiconto economico finanziario

consuntivo e quello preventivo annuale. Attestano la loro esattezza. Controllano la corrispondenza con la relativa documentazione ed i giustificativi di spesa e ne riferiscono all'assemblea degli associati. La carica di Revisore dei Conti effettivo o supplente è incompatibile con qualsiasi altra carica o incarico sociale.

Per l'elezione alla carica di Revisore dei Conti, sia Effettivi che Supplenti, occorre la qualifica di Ragioniere o Dottore Commercialista. Sarà nominato presidente il revisore più votato; a parità di voti il più anziano rivestirà la carica di presidente.

TITOLO VI

SEZIONI SPORTIVE

Art. 38 - Sezioni Sportive

Le sezioni sportive avranno una loro autonomia operativa e saranno affiliate alle Federazioni di Riferimento. Avranno un Consiglio Direttivo e una gestione amministrativa autonoma.

Viene fatto espresso divieto ai membri del Consiglio Direttivo della sezione di ricoprire cariche sociali in altre So-

cietà o Associazioni Sportive Dilettantistiche nell'ambito della medesima disciplina sportiva.

Art. 39 - Attribuzioni dei Dirigenti delle Sezioni Sportive

I consiglieri nominati in una Sezione Sportiva provvedono al funzionamento e sviluppo delle Sezioni cui sono preposti ai sensi dei rispettivi regolamenti.

Vigilano sulla manutenzione del materiale assegnato alla Sezione e di cui sono consegnatari.

Sono nominati dal Consiglio Direttivo, al quale ne rispondono personalmente; sono coordinati dal Vice Presidente Sportivo, loro primo e diretto referente.

Il presidente di Sezione, partecipa alle attività Federali a cui la sezione è affiliata. Rispetta i programmi, i calendari agonistici, partecipa alle assemblee, approva i bilanci federali, nomina i consiglieri ed il presidente federale nonché i consiglieri e presidente regionale.

TITOLO VII

VINCOLO DI GIUSTIZIA, COMMISSIONE DI DISCIPLINA E SUE ATTRIBUZIONI, 1° E 2° GRADO DI GIUDIZIO, ARBITRATO

Art. 40 - Vincolo di Giustizia

I provvedimenti adottati dagli organi sociali hanno piena e definitiva efficacia nei confronti di tutti gli associati, salvo la esclusiva competenza del giudice penale.

Gli associati sono tenuti ad adire solo gli organi di giustizia sociale per qualsiasi controversia inerente fatti che investono la vita sociale del Circolo, rinunciando agli organi di Giustizia ordinaria, e possono far ricorso, altresì, all'arbitrato irrituale in virtù di quanto stabilito da successivo art. 43.

Art. 41 - Commissione di disciplina e sue funzioni - Primo grado di giudizio

Contestualmente alla elezione del Presidente, dei Consiglieri e dei Revisori dei Conti, e dei Probiviri, gli associati eleggono cinque (5) Componenti la Commissione di Disciplina di cui tre (3) effettivi e due (2) supplenti.

Gli stessi durano in carica quattro anni. La Commissione di Disciplina è presieduta da uno dei suoi componenti eletto tra i componenti la stessa Commissione nella prima riunione di insediamento. Sia i Componenti effettivi che i supplenti non devono aver

subito alcuna delle sanzioni disciplinari di cui al precedente art.14.

I Componenti che cessano dalla carica per qualsiasi motivo vengono sostituiti dai non eletti più suffragati, in rigoroso ordine. La Commissione di Disciplina esamina tutte le questioni alla stessa sottoposte dagli associati.

La Commissione giudica, con voto personale e segreto e la decisione da adottarsi nel termine perentorio di novanta (90) giorni dal ricorso, dovrà essere comunicata per iscritto agli interessati, e per conoscenza al Consiglio Direttivo.

La Commissione di Disciplina, oltre a dirimere le controversie tra associati inerenti fatti che investano la vita sociale del Circolo, è altresì competente a giudicare:

- sui ricorsi del Consiglio Direttivo nei confronti degli associati per violazioni dell'articolo 11 sub D - EF del presente statuto
- sui ricorsi degli associati, i quali si sentano menomati nei diritti e nelle prerogative loro derivanti dal presente statuto;
- sui ricorsi riguardanti questioni sorte, nel Circolo o altrove ma per motivi sempre e comunque attinenti il Circolo stesso, tra gli associati, tra gli associati ed il Consiglio Direttivo o alcuno dei suoi componenti e tra gli stessi componenti il Consiglio Direttivo;

Il ricorso deve essere proposto per iscritto alla Commissione entro il termine perentorio di dieci (10) giorni dalla data del fatto dal quale è scaturita la controversia e deve essere inviato per conoscenza al Consiglio Direttivo ed all'altra parte in causa.

Il ricorso non sospende il provvedimento di sospensione temporanea di cui all'art.14 ultima parte, salvo diversa determinazione della Commissione di Disciplina da adottare sentite le parti.

La Commissione si riunisce su convocazione del suo Presidente, ogni volta che la stessa sia investita da un ricorso. La carica di Membro della Commissione di Disciplina è incompatibile con le altre cariche sociali

Art. 42 Proviviri e loro Funzioni - Secondo grado di giudizio

Contestualmente alla elezione del Presidente, dei Consiglieri, dei Revisori dei Conti e della Commissione di Disciplina, gli associati eleggono cinque (5) Proviviri di cui tre (3) effettivi (i più suffragati) e due (2) Supplenti. Gli stessi durano in carica 4 anni (quadriennio olimpico).

Il Collegio dei Proviviri è presieduto da uno dei suoi componenti effettivi eletto dai componenti lo stesso Collegio nella prima riunione di insediamento.

Sia i componenti effettivi, che i supplenti non devono avere subito alcuna delle sanzioni disciplinari di cui al precedente art. 14.

I componenti che cessano dalla carica per qualsiasi motivo vengono sostituiti dai non eletti più suffragati in rigoroso ordine.

Il Collegio dei Proviviri giudica inappellabilmente con voto personale e segreto in merito alle decisioni assunte in primo grado dalla Commissione di Disciplina.

Il provvedimento deve essere emesso entro il termine perentorio di novanta (90) giorni dalla data del ricorso.

Il ricorso non sospende il provvedimento di primo grado adottato dalla Commissione di Disciplina, salvo diversa determinazione del Collegio dei Proviviri che dovesse intervenire

nelle more della decisione di merito.

Il ricorso al secondo grado di giudizio dovrà essere presentato al Collegio dei Probiviri dalla parte interessata, entro il termine perentorio di dieci (10) giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di primo grado.

Art. 43 - Collegio Arbitrale

Gli associati, ex art. 806 e seguenti c.p.c., per le controversie che siano originate dalla loro attività sportiva o associativa e che non rientrino nella competenza della Commissione di Disciplina, possono demandare la trattazione e la soluzione delle stesse ad un Collegio Arbitrale.

Il Collegio Arbitrale è composto da due arbitri designati, uno per parte, dalle parti contendenti I due arbitri designeranno, di comune accordo un terzo arbitro con funzione di Presidente. In caso di disaccordo sulla nomina del Presidente del Collegio Arbitrale, alla nomina provvederà il Presidente del Tribunale di Como, su istanza della parte più diligente.

Il Collegio Arbitrale così come composto giudicherà, come amichevole compositore, senza alcun vincolo formale di procedura, nel solo rispetto del principio del contraddittorio.

Il lodo così emesso, nel termine perentorio di novanta (90) giorni dalla data di insediamento del Collegio, sarà inappellabile per le parti. Il lodo depositato nel predetto termine presso la segreteria del Circolo, sarà tempestivamente comunicato alle parti contendenti a mezzo lettera raccomandata a.r..

Art. 44 - Cariche dirigenziali ed incarichi

L'associato in regola con le norme previste dal presente statuto, che intenda candidarsi a qualsiasi carica, deve comunicare la propria disponibilità per iscritto alla Segretaria del Circolo, almeno cinque (5) giorni prima della data fissata per l'assemblea elettiva. Non è possibile sottoporre la propria candidatura per più di un incarico.

L'associato che incorra nella sanzione disciplinare di cui al punto 2 dell'art. 14, può ricoprire cariche sociali decorsi quattro (4) anni dalla sanzione, salvo quanto previsto per i Revisori dei Conti, La Commissione di Disciplina e i Probiviri.

Tutte le cariche dirigenziali sono da considerarsi servizio sociale a titolo gratuito.

Massima incompatibilità sussiste nel ricoprire diverse cariche sociali elettive.

TITOLO VIII

RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI

Art. 45 - Elezione delle cariche sociali

Il consiglio dura in carica 4 anni (quadriennio olimpico).

Entro e non oltre i 3 mesi prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo, deve convocare l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio direttivo.

Il consiglio uscente resterà in carica sino alla fine dell'e-

servizio finanziario (31 dicembre) e il nuovo consiglio eletto entrerà in carica il 1 gennaio del primo anno del quadriennio olimpico.

Il nuovo consiglio convocherà l'assemblea annuale per l'approvazione dei rendiconti finanziari, come previsto dal precedente art. 24. Il consiglio uscente provvederà a presentare il bilancio consuntivo, mentre il nuovo consiglio presenterà il bilancio preventivo.

In caso di scioglimento anticipato del Consiglio Direttivo per qualsiasi causa, il consiglio dovrà convocare un'assemblea per la nomina dei componenti il nuovo consiglio. In mancanza l'assemblea sarà convocata dal presidente del Collegio dei Revisori.

Di quanto sopra sarà data immediatamente comunicazione ai soci a mezzo lettera.

Nel periodo intercorrente fra la nomina dei nuovi consiglieri e il loro insediamento, il Presidente ed il Consiglio Direttivo uscente restano in carica per la sola ordinaria amministrazione.

Art. 46 - Composizione del seggio elettorale e votazioni

Le operazioni di voto si svolgeranno preferibilmente in un giorno festivo e nell'orario proposto dal Consiglio Direttivo e deliberato dall'Assemblea che ha la facoltà di modificarlo secondo le esigenze. Il Presidente dell'Assemblea, eletto ai sensi dell'art.19, presiederà il seggio elettorale, nominerà, prima dell'inizio delle operazioni di rito, due scrutatori ed il Segretario di seggio prescelti fra gli associati presenti e non candidati a cariche sociali.

Della costituzione del seggio elettorale e dei risultati ottenuti sarà redatto verbale a cura del Segretario di seggio sotto la direzione del Presidente dell'Assemblea

Art. 47 - Sistema elettorale

Per l'elezione delle cariche sociali saranno approntate dalla segreteria gli elenchi dei candidati alle diverse cariche e l'apposita modulistica in relazione ai diversi organi da eleggere ed al numero degli stessi; il tutto nel rispetto delle norme previste dal presente statuto.

Ciascun associato avente diritto di voto potrà indicare negli appositi spazi il numero di preferenze che riterrà più opportuno e, comunque, nel massimo rispetto, sia del numero stabilito per ogni carica, che delle specifiche candidature, come riportato nell'art.16 "Organi Sociali".

Preferenze in soprannumero provocheranno la nullità di tutti i voti riferiti alla relativa candidatura.

L'indicazione di un candidato in una scheda per la quale lo stesso non ha manifestato la sua disponibilità, renderà nulla detta preferenza. Nella eventualità di incertezza per palese omonimia tra i candidati, il voto sarà ritenuto nullo.

Art. 48 - Proclamazione degli eletti

Subito dopo la chiusura delle operazioni di voto il Presidente del seggio elettorale procederà alle operazioni di scrutinio assistito dai componenti l'intero seggio.

Saranno inappellabilmente eletti:

- Presidente: il candidato più suffragato per tale carica;
- Consiglieri: i 4 o 6 candidati che avranno ottenuto maggiori preferenze;
- Revisori dei Conti;
- Commissione di disciplina;
- Probiviri.

Per queste ultime tre cariche saranno considerati eletti i cinque candidati più votati e di questi, i primi tre membri effettivi e gli altri due membri supplenti.

Nel caso di parità di preferenze, per tutte le candidature e per l'attribuzione di tutti gli incarichi, la nomina sarà conferita al candidato con maggiore anzianità di iscrizione continuativa all'associazione; ove risulti ulteriore parità, la preferenza ricadrà sul candidato più anziano di età.

Gli associati eletti che intendono rinunciare alla carica devono darne comunicazione al Presidente dell'Assemblea.

Questi proclama eletto, al posto del rinunciatario, il primo dei candidati seguente in graduatoria.

Colui che intende rinunciare alla carica e che non sia presente in assemblea, dovrà darne comunicazione scritta entro otto giorni dalla data in cui viene comunicata la nomina di Segretario del Consiglio Direttivo uscente ed è sostituito nel modo previsto dal precedente capoverso.

Le schede elettorali, le tabelle di scrutinio ed i verbali relativi alle operazioni, saranno raccolti in un plico sigillato a cura del Presidente dell'assemblea e depositati presso la Segreteria del Circolo.

TITOLO IX

BILANCIO - PATRIMONIO - SCIoglimento

Art. 49 - Bilancio e Esercizi Sociali

Il Patrimonio dell'Associazione, come precisato nel precedente art. 15, è indivisibile. Durante la vita dell'associazione è fatto assoluto divieto di distribuire tra gli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Qualora dal bilancio di esercizio risultassero avanzi di tesoreria, il consiglio direttivo deve decidere se reinvestirlo o accantonarlo a riserva indivisibile in attesa di reinvestimento.

Le entrate sono costituite dalle quote sociali e dalle attività previste dall'art. 3 del presente statuto, svolte dall'associazione senza finalità di lucro, ivi compresi eventuali margini conseguenti l'organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse, nonché dalle quote stabilite per la

frequenza ai corsi e dalle quote versate dagli associati a titolo di contributo spese per le altre attività organizzate dall'associazione; costituiscono entrate anche le donazioni e le oblazioni a qualunque titolo incassate.

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 50 - Scioglimento dell'associazione

Organo competente a deliberare lo scioglimento, è l'assemblea straordinaria degli associati.

In caso di scioglimento dell'associazione il Consiglio in Carica dovrà cedere i beni di proprietà dell'associazione e devolvere il patrimonio residuo a fini sportivi e pertanto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità in base alle eventuali indicazioni fornite dall'assemblea degli associati che ha deliberato lo scioglimento e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Le bandiere, i cimeli ed i guidoni saranno donati al museo degli sport nautici di Como.

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 51 - Disposizioni Finali

Per tutto quanto non previsto vigono le norme del Codice Civile.

L'associazione e le singole sezioni sportive dovranno sempre conformarsi alle norme e direttive del CONI nonché agli Statuti e Regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle discipline sportive associate di riferimento.

F.to: Enzo Molteni - Gaffuri Luigi - Alessandro Donegana -
Edo Angelo Galli - Prevedoni Mario - Taroni Marco -
Nicola Alleruzzo - Rino Malacrida
Francesco Peronese notaio
(segue sigillo notarile).

=== ooo ===

Registrato a Como il 5 agosto 2014 al n. 9586 serie 1T.
Esatti Euro 356 (trecentocinquantasei).